

DIPARTIMENTO DELL'INNOVAZIONE
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO
UFFICIO III – *Gestione del personale*

Concorso pubblico, per esami, per il conferimento di ventiquattro posti di specialista del settore amministrativo, economico-finanziario, dell'organizzazione e della comunicazione, posizione economica C2, vacanti presso gli uffici centrali del Ministero della salute.

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, concernente le nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi ed il relativo regolamento di esecuzione;

Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente norme in favore dei privi della vista per l'ammissione ai pubblici concorsi;

Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, che garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate e la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri 24 luglio 1999, n. 6, sull'applicazione dell'articolo 20 ai portatori di handicap candidati ai concorsi pubblici;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni e integrazioni, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi;

Visti il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430 ed il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, nonché la circolare n. 69 del 6 agosto 1998, diramata dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica – Dipartimento della ragioneria dello Stato, concernente l'individuazione degli atti soggetti alla verifica di legalità degli Uffici centrali del bilancio e delle ragionerie provinciali dello Stato;

Visto il decreto del Ministro della sanità 31 luglio 1997, n. 353, concernente il regolamento per l'individuazione degli atti e dei documenti di competenza di questo Ministero sottratti al diritto di accesso;

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, concernente norme generali sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, ed in particolare l'art. 39, come successivamente modificato ed integrato;

Vista la legge 18 febbraio 1999, n. 28 ed in particolare l'art. 19 sull'esenzione dall'imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione presso le pubbliche amministrazioni;

Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili ed il relativo regolamento di esecuzione;

Considerato che presso questa Amministrazione la quota di riserva prevista per le amministrazioni pubbliche che occupano più di cinquanta dipendenti, stabilita dalla normativa vigente, risulta coperta;

Visto il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318, recante norme per l'individuazione delle misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali ai sensi dell'art.15, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – serie generale n. 129 del 6 giugno 2003, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero della salute, con il quale, tra l'altro, sono state determinate le dotazioni organiche delle aree funzionali;

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311 ed in particolare l'art. 1, comma 93, ove è previsto che, entro il 30 aprile 2005 le amministrazioni dello Stato rideterminino le proprie dotazioni organiche;

Viste le note n. GAB/3355-P/F.5.a.d. del 15 aprile 2005 e n. DGPOB/II/291/P/F.5.a.d del 3 gennaio 2006 con le quali, ai fini dell'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dalla disposizione da ultimo citata, il Ministero della salute ha formulato ai Ministri della Funzione Pubblica e dell'Economia e delle Finanze la proposta di determinazione delle proprie dotazioni organiche;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 agosto 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 224 del 26 settembre 2005, con il quale, tra l'altro, questo Ministero è stato autorizzato all'avvio della procedura per il reclutamento di ventiquattro posti di specialista del settore amministrativo, economico-finanziario, dell'organizzazione e della comunicazione – posizione economica C2;

Visto il decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 4 gennaio 2000, recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei;

Visto il decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 4 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000, recante determinazione delle classi delle lauree universitarie;

Visto il decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 28 novembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2001, recante determinazione delle classi delle lauree universitarie specialistiche;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della funzione pubblica 5 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 2004, concernente l'equiparazione dei diplomi di laurea (DL) secondo il vecchio ordinamento alle nuove classi delle lauree specialistiche (LS), ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici;

Vista la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, 27 dicembre 2000, n. 6350 / 4.7 ed in particolare il terzo comma, che stabilisce i titoli di studio previsti quali requisiti per l'accesso alla qualifica non dirigenziale;

Vista la direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, 8 novembre 2005, n. 4, concernente gli adempimenti delle amministrazioni pubbliche in materia di avvio delle procedure concorsuali, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 19 dicembre 2005;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernente il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche ed integrazioni, contenente norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visti i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale del comparto Ministeri;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali;

Vista la legge 29 luglio 2003, n. 229, recante interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione - legge di semplificazione 2001, ed in particolare l'art. 14;

Assolti gli obblighi di comunicazione di cui all'art. 34 bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;

Accertato che nel profilo professionale di specialista del settore amministrativo, economico – finanziario, dell'organizzazione e della comunicazione – posizione economica C2, risultano disponibili i posti per i quali è stata autorizzata la relativa procedura di reclutamento;

DECRETA:

Art. 1

(Posti a concorso)

1. È indetto un concorso pubblico, per esami, per l'attribuzione di ventiquattro posti nel profilo professionale di specialista del settore amministrativo, economico – finanziario, dell'organizzazione e della comunicazione, area funzionale C, posizione economica C2, in prova presso gli uffici centrali del Ministero della salute.

Art. 2

(Riserve di posti)

1. Si applica la disposizione di cui all'articolo 3, comma 65, della legge n. 537/93 in materia di riserve di posti a favore dei militari in ferma di leva prolungata e dei volontari specializzati delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma contratte.

2. Coloro che intendono avvalersi della riserva prevista dal presente articolo, devono farne espressa richiesta nella domanda di partecipazione al concorso pena l'esclusione dal relativo beneficio.

3. I posti riservati non coperti dalla sopra indicata categoria di soggetti sono conferiti agli idonei secondo l'ordine della graduatoria finale.

Art. 3

(Requisiti per l'ammissione)

Per l'ammissione al concorso i candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

1. cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica), ovvero cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
2. iscrizione nelle liste elettorali;
3. possesso di una delle lauree specialistiche (LS) afferenti alle classi di laurea di seguito specificate, di cui al decreto ministeriale 28 novembre 2000:
 - classe delle lauree specialistiche in giurisprudenza (22/S);
 - classe delle lauree specialistiche in comunicazione internazionale (43/S);
 - classe delle lauree specialistiche in economia e commercio (64/S, o 84/S);
 - classe delle lauree specialistiche in scienze della comunicazione (67/S);
 - classe delle lauree specialistiche in scienze politiche (60/S, o 70/S, o 71/S, o 88/S, o 99/S);
 - classe delle lauree specialistiche in scienze dell'amministrazione (71/S);
 - classe delle lauree specialistiche in filosofia (17/S, o 18/S, o 96/S);
 - classe delle lauree specialistiche in lettere (1/S, 2/S, o 5/S, o 10/S, o 12/S, o 15/S, o 16/S, o 24/S, o 40/S, o 44/S, o 51/S, o 72/S, o 73/S, o 93/S, o 94/S, o 95/S, o 97/S, o 98/S);
 - classe delle lauree specialistiche in relazioni pubbliche (13/S, o 59/S, o 67/S, o 101/S);
 - classe delle lauree specialistiche in scienze dell'educazione (65/S, o 87/S);
 - classe delle lauree specialistiche in scienze economiche, statistiche e sociali (91/S, o 64/S);
 - classe delle lauree specialistiche in scienze internazionali e diplomatiche (60/S, o 88/S, o 99/S);
 - classe delle lauree specialistiche in sociologia (89/S);

ovvero del diploma di laurea (DL) secondo il vecchio ordinamento equiparato - ai sensi del decreto ministeriale 5 maggio 2004 citato nelle premesse - alle predette lauree specialistiche (LS) ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici, o delle lauree riconosciute equipollenti dalla normativa vigente;

ovvero del titolo di studio di primo livello denominato laurea (L), previsto dall'art. 3 del regolamento n. 509/1999, e successive modifiche, riconosciuto idoneo per l'ammissione ai suddetti corsi di laurea specialistica; i diplomi di laurea conseguiti all'estero saranno considerati utili purché riconosciuti equipollenti ad uno dei diplomi di laurea italiani: a tal fine nella domanda di concorso devono essere indicati, a pena di esclusione, gli estremi del provvedimento di riconoscimento dell'equipollenza al corrispondente titolo di studio italiano in base alla normativa vigente; le equipollenze devono sussistere alla data di scadenza per la presentazione delle domande.

4. idoneità fisica all'impiego; l'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso in base alla normativa vigente.

Per essere ammessi al concorso i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea debbono possedere i seguenti requisiti generali:

- a) godere dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o di provenienza;

b) essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;

c) avere adeguata conoscenza della lingua italiana.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati o licenziati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti o licenziati da altro impiego statale per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Con provvedimento motivato l'amministrazione potrà disporre, in qualsiasi momento, anche successivamente all'espletamento del concorso - cui, pertanto, i candidati vengono ammessi con riserva - l'esclusione dal concorso medesimo per difetto dei prescritti requisiti.

Art. 4

(Presentazione delle domande – termini e modalità)

1. La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta semplice e debitamente firmata, dovrà essere presentata direttamente o spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, con esclusione di qualsiasi altro mezzo, al Ministero della salute, Direzione generale del personale, dell'organizzazione e del bilancio, Ufficio III, Piazzale dell'Industria, 20 – 00144 Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale – 4^a serie speciale. Tale termine, qualora venga a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.

2. Per le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento fa fede la data apposta dall'ufficio postale accettante. I candidati sono tenuti a conservare la ricevuta di spedizione per esibirla a richiesta dell'amministrazione. Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, comporta la inammissibilità del candidato stesso al concorso.

3. Per le domande presentate a mano, la data di arrivo è stabilita dal timbro apposto su di esse dall'ufficio III della Direzione generale del personale, dell'organizzazione e del bilancio che rilascia ricevuta dell'avvenuta presentazione. La ricezione delle istanze di ammissione avverrà nei giorni e negli orari di seguito indicati: dal lunedì al giovedì dalle ore 9,30 alle ore 12,30 e dalle ore 15,00 alle ore 16,00, il venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,30.

4. Non si terrà conto delle domande di partecipazione spedite o presentate oltre il suddetto termine ovvero con modalità diverse da quelle stabilite nel primo comma del presente articolo.

5. I candidati devono indicare sulla domanda, in alto a sinistra, nonché sul frontespizio della busta contenente la domanda stessa, nel caso in cui questa sia spedita a mezzo raccomandata, il codice del concorso: SA – 770.

6. Nella domanda di partecipazione al concorso, preferibilmente dattiloscritta secondo il modello riportato nell'unito *fac-simile* (allegato "A"), i candidati devono dichiarare:

a) il cognome ed il nome;

b) il luogo e la data di nascita;

c) l'indirizzo al quale desiderano che siano trasmesse le eventuali comunicazioni nonché il relativo codice di avviamento postale ed un recapito preferibilmente di telefonia fissa. Il candidato ha l'obbligo di comunicare tempestivamente all'Ufficio III della Direzione generale del personale, dell'organizzazione e del bilancio del Ministero della salute le eventuali variazioni del proprio recapito;

d) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica), ovvero della cittadinanza di altri Stati membri dell'Unione Europea;

e) il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti;

f) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione della data e dell'università presso la quale è stato conseguito. Coloro che abbiano conseguito all'estero detto titolo di studio debbono indicare gli estremi del provvedimento di equipollenza al titolo di studio richiesto;

g) l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego al quale il concorso si riferisce;

h) l'assenza di condanne penali e di procedimenti penali in corso. In caso contrario indicare le condanne riportate, le date di sentenza dell'autorità giudiziaria (da indicare anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto, perdono giudiziale o non menzione, ecc.) nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti;

i) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni;

l) le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego, anche a seguito di sanzioni disciplinari, con esplicita dichiarazione di non essere stato destituito, dispensato o licenziato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento e di non essere stato dichiarato decaduto o licenziato da un impiego statale ai sensi dell'articolo 127, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

m) la lingua straniera prescelta fra inglese, francese, tedesco e spagnolo, la cui conoscenza sarà accertata nel corso della prova orale. I candidati degli Stati membri dell'Unione Europea debbono, altresì, dichiarare di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;

n) l'eventuale possesso del titolo di riserva di cui all'articolo 2 del bando e/o dei titoli di preferenza, a parità di merito, previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni (allegato "B"), specificando eventualmente l'ufficio e l'amministrazione presso cui è depositata la relativa documentazione. Tali titoli, qualora non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione, non saranno presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria finale.

7. Il candidato portatore di handicap, fermo restando il requisito dell'idoneità fisica tale da permettere lo svolgimento delle funzioni proprie del profilo professionale per il quale concorre, deve indicare nella domanda la propria condizione e specificare l'ausilio ed i tempi aggiuntivi eventualmente necessari per lo svolgimento delle prove. Il candidato dovrà, altresì, allegare una certificazione rilasciata da apposita struttura sanitaria che, in relazione allo specifico handicap ed al tipo di prova da sostenere, indichi gli elementi essenziali occorrenti per la fruizione dei benefici richiesti al fine di consentire all'amministrazione di predisporre per tempo i mezzi e gli strumenti atti a garantire agli interessati una regolare partecipazione al concorso. Il candidato che si trovi nella sopra indicata condizione è tenuto a contattare, prima dell'espletamento delle prove previste nel presente bando, i seguenti numeri telefonici: 06/59942633 – 06/59942696 – 06/59942875 – 06/59942502.

8. La domanda di partecipazione al concorso deve essere firmata in calce dal candidato. Non sarà presa in considerazione la domanda priva di firma.

9. I candidati le cui domande di partecipazione non contengano tutte le dichiarazioni previste nel presente articolo, relativamente al possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso, saranno esclusi dallo stesso con decreto motivato.

10. L'Amministrazione non assume responsabilità in caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta o incompleta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, né per la mancata restituzione dell'avviso di ricevimento nel caso di spedizione a mezzo raccomandata.

11. Con provvedimento motivato l'amministrazione potrà disporre, in qualsiasi momento, anche successivamente all'espletamento del concorso cui, pertanto, i candidati vengono ammessi con riserva, l'esclusione dal concorso medesimo per difetto dei prescritti requisiti.

Art. 5

(Commissione esaminatrice)

La commissione esaminatrice del concorso, da nominarsi con successivo provvedimento, avrà la composizione prevista dall'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 6

(Preselezione e calendario delle prove)

1. Qualora il numero delle domande lo renda necessario è facoltà dell'Amministrazione effettuare una prova preselettiva, consistente in una serie di domande a risposta multipla sulle materie oggetto delle prove scritte di cui al seguente art. 7, per determinare l'ammissione dei candidati alle successive prove scritte. Per l'espletamento della preselezione l'Amministrazione può avvalersi anche di aziende specializzate in selezione di personale.

2. In caso di effettuazione della prova preselettiva, il calendario e le modalità di espletamento della stessa, nonché l'eventuale pubblicazione dei quesiti su cui verterà la prova medesima, saranno resi noti ai concorrenti con apposito avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – IV^a serie speciale del 19 settembre 2006.

3. I candidati si presenteranno a sostenere detta prova senza altro preavviso o invito, secondo le indicazioni contenute nella predetta Gazzetta Ufficiale.

4. L'assenza del candidato alla prova preselettiva, quale ne sia la causa, comporterà l'esclusione dal concorso. L'esito della prova preselettiva non concorrerà alla formazione del voto finale di merito.

5. Saranno ammessi alle prove scritte i candidati che, effettuata la preselezione, risulteranno collocati in graduatoria entro i primi 300 posti. Saranno ammessi, altresì, tutti i candidati aventi il medesimo punteggio del candidato collocatosi al trecentesimo posto.

6. Nel caso in cui, invece, non sia necessario effettuare la preselezione, con lo stesso avviso i candidati saranno informati dei giorni, dell'ora e del luogo in cui si svolgeranno le prove scritte stabilite nel successivo articolo 7. Qualora, infine, per motivi organizzativi non sia possibile

fissare il calendario d'esame, nella medesima Gazzetta Ufficiale sarà comunicato il rinvio a successiva Gazzetta Ufficiale della pubblicazione del calendario delle prove scritte.

7. I candidati si presenteranno a sostenere le predette prove scritte, sotto riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso, senza altro preavviso o invito, secondo le indicazioni contenute nella predetta Gazzetta Ufficiale.

8. Per sostenere le prove d'esame i candidati dovranno presentarsi muniti di un documento di identità o di riconoscimento. Qualora l'interessato sia in possesso di un documento di identità o di riconoscimento non in corso di validità, gli stati, le qualità personali ed i fatti in esso contenuti, possono essere comprovati mediante esibizione dello stesso, purché l'interessato dichiari, in calce alla fotocopia del documento, che i dati contenuti nel documento non hanno subito variazioni dalla data del rilascio.

9. I candidati sono ammessi al concorso con ampia riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione. Resta ferma la facoltà dell'Amministrazione di disporre con provvedimento motivato, in qualsiasi momento - anche successivamente all'espletamento del concorso - l'esclusione dei candidati dal concorso medesimo per difetto dei prescritti requisiti.

Art. 7

(Prove d'esame)

1. Gli esami consistranno in due prove scritte ed in una prova orale.

2. La prima prova scritta, verterà sulle seguenti materie:

- diritto costituzionale e/o diritto civile, limitatamente alle disposizioni contenute nei Libri III (*Della proprietà*), IV (*Delle obbligazioni*), V (*Del lavoro*) del codice civile.

3. La seconda prova scritta verterà sulle seguenti materie:

- diritto amministrativo e/o contabilità di Stato.

4. La durata di ciascuna delle due prove sarà predeterminata dalla commissione esaminatrice e, comunque, non sarà superiore ad otto ore.

5. La commissione esaminatrice, alla prima riunione, stabilisce i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove.

6. Conseguono l'ammissione alla prova orale i candidati che abbiano riportato in ciascuna prova scritta una votazione di almeno 21/30.

7. Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale sarà data comunicazione, con almeno venti giorni di anticipo, della data, del luogo e dell'ora in cui dovranno presentarsi per sostenerla e, contestualmente, sarà data comunicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

8. La prova orale consisterà in un colloquio che verterà sulle seguenti materie:

- le materie previste per le prove scritte;

- diritto sanitario con particolare riguardo a leggi e regolamenti concernenti le materie di competenza del Ministero della salute;
- elementi di diritto internazionale e dell'Unione Europea;
- diritto penale, limitatamente ai delitti contro la pubblica amministrazione;
- teoria e tecniche della comunicazione pubblica;
- organizzazione sanitaria italiana, con particolare riferimento all'organizzazione degli uffici centrali e periferici del Ministero della salute;
- ordinamento del lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche.

9. Nell'ambito della prova orale sarà accertata la conoscenza della lingua straniera, prescelta fra inglese, francese, tedesco e spagnolo, mediante lettura, traduzione di testi e conversazione in tale lingua. Sarà accertata, altresì, la conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse.

10. La prova orale si intenderà superata se il candidato avrà riportato un punteggio non inferiore a 21/30. Le sedute della commissione esaminatrice, durante lo svolgimento della prova orale, sono pubbliche e si svolgeranno presso il Ministero della salute o presso altra sede idonea. Al termine di ogni seduta, la commissione formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del punteggio attribuito a ciascuno di essi. L'elenco medesimo, sottoscritto dal presidente e dal segretario, sarà affisso nella sede ove si svolgerà la prova d'esame.

11. Il punteggio finale, espresso in sessantesimi, è dato dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e dalla votazione riportata nella prova orale.

Art. 8

(Presentazione dei titoli di riserva e di preferenza)

1. I candidati che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere eventuali titoli di riserva di cui all'articolo 2 del bando e/o di preferenza, a parità di merito, previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994 e successive modificazioni ed integrazioni, dovranno far pervenire all'Amministrazione, entro il termine perentorio di giorni quindici, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui gli stessi abbiano sostenuto la suddetta prova, la documentazione, in carta semplice, attestante il possesso dei suddetti titoli di riserva e/o preferenza, purché già dichiarati nella domanda di partecipazione, dai quali risulti, altresì, il possesso del titolo alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

2. La documentazione di cui al precedente comma del presente articolo non è richiesta ai dipendenti di ruolo del Ministero della salute né ai dipendenti di ruolo di altre pubbliche amministrazioni, nel caso in cui la documentazione stessa esista agli atti del fascicolo personale. Gli stessi dovranno comunque darne comunicazione, entro il termine di cui al primo comma del presente articolo, indicando con esattezza l'ufficio e l'amministrazione presso cui questa è depositata, a pena di non poter beneficiare dei suddetti titoli di preferenza.

3. Il diritto alla riserva e/o preferenza, a parità di merito, potrà essere dimostrato anche tramite dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui agli articoli 46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, mediante l'unito schema (allegato "C"). La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà è resa con le modalità di cui all'articolo 38 dello stesso testo unico.

4. Ove risulti più agevole, è facoltà degli interessati trasmettere, entro lo stesso termine di cui al primo comma del presente articolo, i certificati originali o in copia autenticata, in esenzione di bollo. L'autenticazione di copia può essere fatta anche presso l'ufficio competente a ricevere le

domande di concorso su esibizione dell'originale e senza l'obbligo di deposito dello stesso. In tal caso la copia autenticata può essere utilizzata solo nel procedimento in corso.

5. A norma dell'articolo 71 del citato testo unico, l'Amministrazione effettuerà idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle predette dichiarazioni sostitutive con le conseguenze di cui ai successivi articoli 75 e 76 in caso di dichiarazioni rispettivamente non veritiere o mendaci.

6. Non saranno presi in considerazione titoli di riserva e/o preferenza a parità di merito non dichiarati nella domanda di ammissione al concorso.

7. I documenti di cui al presente articolo dovranno essere presentati direttamente o tramite raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine indicato nel primo comma, alla Direzione generale del personale, dell'organizzazione e del bilancio, ufficio III, Piazzale dell'Industria, 20 - 00144 Roma. Nel caso di invio tramite raccomandata si rinvia a quanto previsto dal precedente art. 4, comma 10, del presente bando.

Art. 9

(Formazione, approvazione e pubblicazione della graduatoria finale)

1. Espletate le prove del concorso, la commissione esaminatrice formula la graduatoria di merito sulla base del punteggio complessivo ottenuto da ciascun candidato sommando la media dei voti conseguiti nelle prove scritte ed il voto conseguito nella prova orale. Riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso e tenuti presenti gli eventuali titoli di riserva e/o di preferenza a parità di merito, con decreto del direttore della Direzione generale del personale, dell'organizzazione e del bilancio del Ministero della salute, è approvata la graduatoria finale e sono dichiarati i vincitori del concorso.

2. La graduatoria finale del concorso sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della salute. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale – IV serie speciale. Dalla data di pubblicazione di tale avviso decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

3. I posti messi a concorso che si renderanno disponibili a qualunque titolo potranno essere conferiti ai candidati utilmente collocati in graduatoria entro i termini di validità della stessa.

Art. 10

(Accertamento del possesso dei requisiti per la costituzione del rapporto d'impiego)

1. I candidati dichiarati vincitori saranno invitati a presentare o a far pervenire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine che sarà loro comunicato, il certificato medico, rilasciato da un medico dell'Azienda Unità Sanitaria Locale competente per territorio (o da un medico militare in servizio permanente effettivo), dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego al quale il concorso si riferisce.

2. Per i vincitori che siano invalidi di guerra, invalidi civili per fatto di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, invalidi civili, mutilati ed invalidi del lavoro e per quelli riconosciuti portatori di handicap ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il certificato medico deve essere rilasciato dalla A.U.S.L. di appartenenza dei medesimi. Esso deve contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonché delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione che gli stessi non possano arrecare pregiudizio alla salute ed all'incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che le loro condizioni

fisiche li rendano idonei al disimpegno delle funzioni relative all'impiego per il quale hanno concorso.

3. Il certificato medico ha validità di sei mesi dalla data del rilascio. L'Amministrazione, comunque, ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

4. Nello stesso termine fissato dall'Amministrazione, i vincitori devono altresì comprovare, mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione, il possesso dei seguenti requisiti: cittadinanza; iscrizione nelle liste elettorali; titolo di studio posseduto, con l'indicazione della data di conseguimento e dell'università presso la quale è stato conseguito; assenza, ovvero presenza di condanne penali e di procedimenti penali in corso. A tale scopo può essere utilizzato l'allegato "C" al presente decreto. Si osservano le disposizioni in materia di autocertificazione e controllo di cui al precedente articolo 8.

5. E' facoltà dell'interessato comprovare il possesso dei requisiti di ammissione mediante la presentazione dei relativi certificati, di cui sia eventualmente in possesso. Ove i termini di validità di tali certificati fossero scaduti l'interessato deve dichiarare in calce al documento che le informazioni contenute nel certificato stesso non hanno subito variazioni dalla data del rilascio. Tale ultima possibilità non è estensibile ai certificati medici.

6. Scaduto inutilmente il termine fissato dall'amministrazione non si darà luogo alla stipula del contratto, ovvero, ove stipulato con riserva di accertamento del possesso dei requisiti previsti, lo stesso sarà risolto.

Art. 11

(Assunzione dei vincitori)

1. Nel rispetto della normativa in materia di assunzione nel pubblico impiego, i vincitori del concorso saranno invitati a stipulare un contratto individuale di lavoro a norma delle disposizioni contrattuali vigenti al momento dell'assunzione e saranno soggetti al periodo di prova previsto dalle stesse disposizioni. In applicazione della normativa vigente, l'assunzione dei vincitori, nella percentuale che sarà stabilita al momento della stipula dei contratti individuali, potrà avvenire con prestazione di lavoro a tempo parziale.

2. I medesimi dovranno dichiarare, inoltre, sotto la propria responsabilità, di non avere altro rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato con altra amministrazione, pubblica o privata - ovvero di usufruire, se pubblici dipendenti, del periodo di aspettativa senza retribuzione a seguito di vincita di pubblico concorso previsto dalle vigenti disposizioni contrattuali - e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni. In caso contrario, deve essere espressamente presentata dichiarazione di opzione per l'impiego presso il Ministero della salute.

3. I vincitori del concorso che non si presentino, senza giustificato motivo, per la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro e per la contestuale assunzione in servizio saranno considerati rinunciatari.

4. I vincitori del concorso dovranno permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni.

Art. 12

(Accesso agli atti del concorso)

L'accesso alla documentazione attinente ai lavori concorsuali è escluso fino alla conclusione della relativa procedura, fatta salva la garanzia della visione degli atti la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere interessi giuridici.

Art.13

(Trattamento dei dati personali)

1. Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti e trattati presso il Ministero della salute, Ufficio III della Direzione generale del personale, dell'organizzazione e del bilancio per le finalità di gestione del procedimento concorsuale e per la formazione di eventuali ulteriori atti allo stesso connessi, anche con l'uso di procedure informatizzate, nei modi e limiti necessari per perseguire tali finalità.
2. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal concorso.
3. Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all'art 7 del decreto legislativo n. 196/2003. Tali diritti potranno essere fatti valere rivolgendosi al Ministero della salute, Direzione generale del personale, dell'organizzazione e del bilancio, Ufficio III, Piazzale dell'Industria, n. 20 – 00144 Roma. Il titolare del trattamento dei dati è il Ministero della salute. Il responsabile del trattamento dei dati è il Direttore generale *pro- tempore* della sopra indicata Direzione.

Art. 14

(Norme di salvaguardia)

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente bando valgono, in quanto applicabili, le norme vigenti sullo svolgimento dei pubblici concorsi.
2. Il presente decreto sarà trasmesso al competente ufficio del Ministero della giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale – 4^a serie speciale.
3. Avverso il presente bando di concorso è proponibile, in via amministrativa, entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione, ricorso straordinario al Capo dello Stato ovvero, in sede giurisdizionale, impugnazione al Tribunale amministrativo regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla stessa data.

Roma, 29 maggio 2006

IL DIRETTORE GENERALE

f.to Celotto

Informazioni sulla procedura concorsuale saranno disponibili sul sito internet del Ministero della salute: www.ministerosalute.it/professioni/concorsi.jsp.

ALLEGATO A

(Fac simile di domanda in carta semplice)

codice concorso “SA – 770”

Al Ministero della salute
Direzione generale del personale,
dell'Organizzazione e del
Bilancio
Ufficio III
Piazzale dell'Industria, 20
00144 ROMA

Il sottoscritt _____,
codice fiscale _____, chiede di essere ammess al concorso,
per esami, a ventiquattro posti nel profilo di specialista del settore amministrativo, economico – finanziario,
dell'organizzazione e della comunicazione, posizione economica C2, del Ministero della salute.

A tal fine, sotto la propria responsabilità, dichiara che:

- 1) è nat a _____ (provincia di _____) il ___/___/___;
- 2) desidera ricevere ogni comunicazione relativa al concorso al seguente indirizzo: via _____ n _____ c.a.p. _____ città _____, telefono _____ e si impegna a comunicare tempestivamente a mezzo raccomandata eventuali variazioni di tale indirizzo;
- 3) è cittadin _____ italian _____, (ovvero cittadino del seguente Stato dell'Unione Europea _____);
- 4) è iscritt _____ nelle liste elettorali del comune di _____;
- 5) è in possesso del seguente titolo di studio _____ conseguito in data _____ presso _____ (1);
- 6) è fisicamente idone _____ al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego al quale il concorso si riferisce;
- 7) non ha mai riportato condanne penali e non ha procedimenti penali in corso (2);
- 8) presta servizio presso _____ dal _____ (3);
- 9) non è stat _____ destituit _____, dispensat _____ o licenziat _____ dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o a seguito di sanzioni disciplinari (4), non è stato dichiarato decadut _____ o licenziat _____ da altro impiego statale, per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
- 10) presceglie la seguente lingua straniera: _____ (5);
- 11) è in possesso dei seguenti titoli di riserva e/o di preferenza a parità di merito _____ (6);
- 12) ha necessità, per sostenere le prove d'esame, in relazione al proprio handicap, dei seguenti ausili _____ nonché dei seguenti tempi aggiuntivi come si evince dall'allegata certificazione medica rilasciata dall'apposita struttura sanitaria: _____ (7);

_____, li _____

Firma _____
(non occorre autenticare la firma)

- (1) Qualora il titolo di studio sia stato conseguito all'estero indicare gli estremi del provvedimento con il quale ne è stata dichiarata l'equipollenza a quello italiano.
- (2) In caso contrario indicare le condanne riportate, la data di sentenza e l'autorità giudiziaria che le ha emesse - da indicare anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto, perdono giudiziale o non menzione, ecc. - nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti.
- (3) Dichiarare il servizio in corso o i servizi prestati (oppure di non aver mai prestato servizio) presso pubbliche amministrazioni. In caso affermativo precisare rispettivamente la data di assunzione in servizio ovvero il periodo e le cause di risoluzione del rapporto di lavoro.
- (4) In caso di licenziamento a seguito di procedimento disciplinare indicare la data di applicazione della sanzione
- (5) Prescelta fra inglese, francese, tedesco e spagnolo. I cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea devono altresì dichiarare una adeguata conoscenza della lingua italiana.
- (6) Il titolo di riserva è quello di cui all'art. 2 del bando. I titoli di preferenza sono elencati nell'allegato "B". Con riferimento a questi ultimi, specificare l'ufficio e l'amministrazione presso la quale è custodita eventualmente la documentazione attestante il diritto al beneficio.
- (7) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati portatori di handicap ai sensi della legge n. 104/1992.

ALLEGATO B

TITOLI DI PREFERENZA

(Art. 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni)

A parità di merito i titoli di preferenza sono:

- 1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
- 2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
- 3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
- 4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
- 5) gli orfani di guerra;
- 6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
- 7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
- 8) i feriti in combattimento;
- 9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;
- 10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
- 11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
- 12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
- 13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
- 14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
- 15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
- 16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
- 17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto il concorso;
- 18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
- 19) gli invalidi ed i mutilati civili;
- 20) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.

A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata:

- a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;
- b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche;
- c) dalla minore età.

ALLEGATO C

AUTOCERTIFICAZIONE

(D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 - art. 46)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'

(D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 – art. 47)

..l. sottoscritt.....
nat. il.....a..... e residente a
.....via/p.zza.....
.....n.....

DICHIARA

Il sottoscritto è consapevole :

- 1) di essere penalmente sanzionabile se rilascia false dichiarazioni (art. 76 D.P.R. 445/2000);
- 2) di decadere dai benefici conseguiti a seguito di un provvedimento adottato sulla base delle false dichiarazioni (art. 75 D.P.R. 445/2000).

_____ (1)
(firma)

(1)Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, se presentate dall'interessato, sono sottoscritte in presenza del dipendente addetto. Se presentate da terzi o spedite a mezzo posta o a mezzo fax devono essere accompagnate da fotocopia del documento di identità o di riconoscimento del sottoscrittore.

AVVERTENZE IMPORTANTI

L'Amministrazione si riserva di controllare la veridicità delle dichiarazioni rese (art. 71 del D.P.R. n.445/2000).

I dati forniti dal dichiarante saranno utilizzati solo ai fini del procedimento richiesto (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196).